



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2714 di data 22 luglio 2019

Oggetto: Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s. m.

Lavori di "Realizzazione di un acquedotto da rifugio Vajolet a rifugio Passo Santner con interrimento di due cisterne" dei rifugi Passo Santner e Re Alberto I° in Provincia di Bolzano e del rifugio alpino **VAIOLET**, pp. ff. 2108/1 e 2109/1 in C.C. Pera, in località Gartl e Val del Vajolet - Comune di San Giovanni di Fassa.

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|---|
| - Giorgio CESTARI | - Presidente f.f. |
| - Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci |
| - Luca MALESANI | - componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - Alessia RUGGERI | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio Prevenzione rischi |
| - Ernesto SANTULIANA | - componente supplente Servizio Geologico |
| - Cristina PENASA | - componente supplente Servizio Bacini Montani |
| - Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci e Gian Marco Richiardone del Servizio turismo e sport.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che la l.p. 15 marzo 1993, n. 8 “Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate”, come modificata dalla l.p. 15 novembre 2007, n. 20, ha previsto che la Commissione di Coordinamento di cui all’articolo 6 della l.p. n. 7/1987 e s.m. rilasci le autorizzazioni previste dall’articolo 2, comma 6 della norma provinciale in materia di strutture alpinistiche.

Considerato che con d.P.P. n. 47-154/Leg di data 20 ottobre 2008 è stato approvato il regolamento per l’esecuzione della l.p. n. 8/1993, che stabilisce i requisiti, le caratteristiche e i servizi dei rifugi alpini e dei bivacchi.

Vista la domanda pervenuta in data 18 dicembre 2018, con la quale il sig. Stefan Perathoner, legale rappresentante della società Santner Pass Hütte - Judith + Stefan Perathoner OHG con sede in Siusi (BZ), ha chiesto, ai sensi della l.p. n. 8/1993 e s.m., l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori di “Realizzazione di un acquedotto da rifugio Vajolet a rifugio Passo Santner con interrimento di due cisterne” dei rifugi Passo Santner e Re Alberto I° in Provincia di Bolzano e del rifugio alpino Vajolet, pp. ff. 2108/1 e 2109/1 in C.C. di Pera, in località Gartl e Val del Vajolet, nel territorio del Comune di San Giovanni di Fassa.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma dell’ing. Andrea Boghetto, datati novembre 2018 e le integrazioni datate luglio 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che i lavori proposti prevedono la realizzazione, presso la stazione di valle della teleferica (a quota 2.250 m circa) a servizio del rifugio Re Alberto I°, di una cisterna interrata da 15 m³ per approvvigionare il rifugio Vajolet a cui affiancare una cisterna interrata da 3 m³ per il recupero del troppo pieno da pompare verso i rifugi, in cui verrà stoccata l’acqua proveniente dalla derivazione esistente in Val del Vajolet. È prevista inoltre la posa di una nuova tubazione di adduzione ai rifugi (la tratta di interesse raggiunge il confine provinciale per poi continuare sul territorio della Provincia di Bolzano) in ghisa sferoidale da 80 mm sino a quota 2.490 m (lunghezza ca. 500 m) e poi in HDPE da 50 mm (lunghezza ca. 175 m in Provincia di Trento), con contestuale posa di una tubazione di HDPE da 63 mm per la posa di un cavo dati e una cavidotto da 125 mm di riserva, e intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria alle reti infrastrutturali presenti (fognatura ed energia elettrica).

Considerato che l’intervento proposto apporta un miglioramento per le strutture interessate sotto il profilo della sicurezza, ambientale e gestionale, ritiene di poter rilasciare la richiesta autorizzazione ai sensi del comma 6, dell’articolo 2 della l.p. n. 8/1993.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visti gli articoli 2 e 5 della l.p. 15 marzo 1993, n. 8;
- ai sensi dell’articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- ad unanimità di voti;

d e l i b e r a

1. di autorizzare il sig. Stefan Perathoner, legale rappresentante della società Santner Pass Hütte - Judith + Stefan Perathoner OHG con sede in Siusi (BZ), all’esecuzione dei lavori di “Realizzazione di un acquedotto da rifugio Vajolet a rifugio Passo Santner con interrimento di due cisterne” dei rifugi Passo Santner e Re Alberto I° in Provincia di Bolzano e del rifugio alpino

Vaiiolet, pp. ff. 2108/1 e 2109/1 in C.C. di Pera, in località Gartl e Val del Vaiiolet, nel territorio del Comune di San Giovanni di Fassa, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;

2. di stabilire che la consegna materiale del presente provvedimento è subordinata alla presentazione alla segreteria della Commissione di coordinamento, presso il Servizio turismo e sport, di specifiche tavole progettuali relative all'interramento delle vasche nonché di un'integrazione alla relazione geologica con la verifica di stabilità dei fronti di scavo per l'interramento delle cisterne;
3. di rendere noto che dovrà essere richiesta una specifica concessione, o modifica di concessione, ai fini idraulici e patrimoniali sui beni del demanio idrico della Provincia autonoma di Trento;
4. di stabilire che la durata della presente autorizzazione sia di 5 anni a decorrere dalla data del presente provvedimento;
5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio turismo e sport ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza; dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
6. di inviare il presente provvedimento al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza;
7. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli articoli 6 e 11 della l.p. n. 7/1987;
8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

GMR